

17. IL RAPPORTO TRA MEDIATORE, AVVOCATI, MAGISTRATI E OPERATORI DEI SERVIZI

17.3. IL RAPPORTO TRA MEDIATORE E MAGISTRATO

Come si evince dalla definizione riportata nel Codice Deontologico SiMeF, la mediazione familiare si svolge *“in autonomia dall’ambito giudiziario”*, ciò significa che il contesto, gli strumenti e le modalità di svolgimento della mediazione sono differenti da quelli che connotano il procedimento giudiziario. Gli accordi eventualmente conseguiti in un percorso di mediazione familiare possono però confluire all’interno dell’iter processuale. I risultati ottenuti in mediazione infatti possono essere comunicati al giudice dai genitori e dai loro legali.

Il giudice può essere colui che raccoglie le soluzioni elaborate in mediazione, ma può essere anche colui che promuove l’intervento stesso.

Infatti, come indicato nella legge 54/2006, *“qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”*.

Il giudice quindi ha la facoltà di proporre la mediazione familiare senza utilizzare un’accezione coercitiva.

Questo è in linea con uno dei capisaldi su cui si basa l’efficacia dell’intervento di mediazione e che è evidenziato in tutti i documenti ufficiali riguardanti la mediazione stessa.

Come riportato nel codice deontologico SiMeF *“il mediatore familiare riceve l’incarico esclusivamente dalle parti, l’accesso alla mediazione familiare non può in alcun caso essere di tipo coatto”*.

Il Giudice della separazione e del divorzio ha la possibilità di proporre l’intervento di mediazione familiare ad una coppia di genitori in qualsiasi fase dell’iter processuale, qualora ritenga che quello sia il momento maggiormente proficuo affinché i genitori sperimentino uno spazio, alternativo al Tribunale, di ricerca autonoma di accordi.

La mediazione familiare, per le sue caratteristiche di riservatezza, assenza di valutazione delle capacità genitoriali o psicodiagnostica e di relazione finale, ed incarico attribuito dalle parti e non dal Giudice o dal legale, differisce in modo formale oltre che sostanziale dalle altre forme di incarico associabili alle varie figure professionali coinvolte in un processo: ausiliari del Giudice, CTU, CTP.